



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Luciana Sangioanni	Presidente
dott.ssa Angela Salvio	Giudice
dott.ssa Cristiana Ciavattone	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5075/2018 promossa da:

██████████ n. il 01/03/1997 in TOGO (C.U.I. 05H6JHK), con il patrocinio dell'avv.to ALVARO COSIMO;

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
 PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;**

RESISTENTE-CONTUMACE

con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato il 18.01.2018 ██████████ ha impugnato il provvedimento emesso l'11.07.2017 e notificato il 3.01.2018 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, chiedendo in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria ed in subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Parte resistente, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.

Effettuata l'audizione di parte ricorrente, la causa è rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 2.05.2018.

L'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54, definisce rifugiato "*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*" ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26822/07; n. 19930/07; n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La



valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi, quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni); quindi, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs. 19.11.2007 n.251, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art.3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Il d.lgs. 251/2007 riconosce allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, la protezione internazionale sussidiaria; l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Alla luce di tali disposizioni normative, la stessa previsione costituzionale di cui all'art.10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché "il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n.251 del 2007 ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n.286 del 1998" (Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016).

L'istante, appartenente al gruppo etnico dei kotokoli e di religione mussulmana, ha dichiarato dinanzi alla Commissione e confermato dinanzi al Giudice di essere originario del Togo, nato a Sodoké dove aveva sempre vissuto con tutta la sua famiglia; di aver frequentato la scuola per cinque anni ed aver poi deciso di imparare il mestiere di meccanico, lavoro che aveva iniziato a svolgere nel suo garage; di essere fuggito dal suo Paese poiché una notte qualcuno era entrato nel suo garage ed aveva rubato le moto che gli erano state lasciate per la riparazione ed un suo cliente, figlio di un generale molto potente e temuto, non credendo alla storia del furto, lo aveva picchiato e minacciato per riavere indietro la sua moto. Il richiedente ha inoltre dichiarato nel corso del libero interrogatorio dinanzi al giudice di essere rimasto in Libia per sette mesi, durante i quali, dopo essere stato arrestato e picchiato, era stato venduto ad un libico per il quale era stato costretto a



lavorare come uno schiavo e di aver saputo tramite la madre che suo padre era stato ucciso durante una manifestazione del partito governativo contro quello dell'opposizione.

Ebbene, i motivi sottesi all'espatrio, connessi alla convinzione di essere esposto a pericolo per la condotta di alcuni soggetti che non assume le caratteristiche di una forma di persecuzione da parte di soggetti non statuali cui lo Stato non può o non vuole opporsi, non integrano il rischio effettivo di subire un danno grave in caso di rimpatrio per le ragioni tassativamente indicate dall'art.14 del d.lgs. 251/2007.

Ad ogni modo, in siffatta materia, è comunque onere del giudice avvalersi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008; occorre quindi verificare la situazione del Paese ove dovrebbe essere disposto il rientro per valutare se allo straniero possa essere accordata una forma inferiore di protezione (cfr. Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Per quanto riguarda la situazione di sicurezza in Togo, sono in corso nella capitale Lomè ed in altre località del paese manifestazioni di protesta contro il presidente Faure Gnassingbé, salito al potere nel 2005, dopo la morte del padre che era stato Presidente per 38 anni. I dimostranti chiedono in particolare una riforma costituzionale che preveda il ripristino dei limiti al mandato presidenziale previsti dalla costituzione in vigore dal 1992. Da metà ottobre 2017 le tensioni sociali e i tumulti sono aumentati ulteriormente e gli scontri tra i dimostranti e le forze di sicurezza hanno provocato morti e feriti. Nel rapporto 2017/2018 di Amnesty International si legge *“Le autorità hanno continuato a limitare i diritti alle libertà d'espressione e riunione nel contesto delle proteste di massa organizzate da gruppi dell'opposizione. Le forze di sicurezza sono ricorse a un uso eccessivo della forza contro i manifestanti, causando la morte di almeno 11 persone durante le proteste. Sono continuati gli arresti e le detenzioni arbitrari, gli episodi di tortura e altri maltrattamenti ed è persistito un clima d'impunità per le violazioni dei diritti umani”*. In questo clima di tensione non si può escludere un successivo deterioramento della situazione.

Alla luce della situazione descritta deve ritenersi che possa trovare accoglimento la domanda subordinata di riconoscimento della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, del D.lgs. 286/98; tale tutela residuale è correlata a condizioni temporali limitate e circoscritte, come previsto dall'art. 32, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008, evidentemente inidonee ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria. Infatti, dato il carattere residuale e temporaneo della protezione umanitaria, la stessa spetta “quando le gravi ragioni di protezione accertate, ed aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano solo temporaneamente limitate” (Cass. 6879/2011). La particolare situazione del paese di origine sopra descritta, potrebbe, infatti, esporre il ricorrente al rischio di essere coinvolto in possibili rivolte e scontri violenti tra le forze dell'ordine e dimostranti in aperto dissenso con il governo in carica, rischio tuttavia limitato nel tempo, considerato che l'attuale quadro socio politico allo stato non depone per una situazione di pericolo generalizzato.

Giustifica, inoltre, il riconoscimento della protezione in questione la natura del percorso migratorio affrontato dal richiedente in giovane età, durante il quale ha subito torture e trattamenti degradanti. L'articolo 8, comma 3, d.lgs. n.25/2008, disponendo che l'esame della domanda di protezione internazionale debba essere condotto alla luce di informazioni precise ed aggiornate riguardanti la situazione del Paese di origine del



richiedente e “*ove occorra dei Paesi in cui questi sono transitati*”, impone, secondo un’interpretazione conforme non abrogatrice di suddetta norma, di tener conto dei traumi subiti dal richiedente non soltanto nel paese di origine, ma anche nei paesi ove lo stesso abbia transitato prima di arrivare in Italia, qualora abbiano determinato una condizione di vulnerabilità tale da giustificare l’eventuale protezione umanitaria.

Il richiedente ha asserito di aver transitato sul territorio libico e di essere stato catturato, subendo maltrattamenti e venendo trattato come schiavo, ed il suo racconto trova puntuale riscontro nelle informazioni diffuse da organi di stampa ed organizzazioni internazionali. Nel recente report di Amnesty International del 12 dicembre 2017 si legge “*La presenza, nella legislazione libica, del reato d’ingresso irregolare, unita all’assenza di norme o centri per la protezione dei richiedenti asilo e delle vittime del traffico di esseri umani, fa sì che la detenzione di massa, arbitraria e a tempo indeterminato sia il principale mezzo di controllo dell’immigrazione in Libia. I rifugiati e i migranti intercettati in mare dalla Guardia costiera libica vengono trasferiti nei centri di detenzione gestiti dal DCIM dove subiscono trattamenti orribili. In questi luoghi sovraffollati e insalubri si trovano attualmente fino a 20.000 persone. Rifugiati e migranti intervistati dai nostri ricercatori hanno riferito dei trattamenti subiti o di cui sono stati testimoni: detenzione arbitraria, tortura, lavori forzati, estorsione, uccisioni illegali che chiamano in causa autorità, trafficanti, gruppi armati e milizie. Decine di rifugiati e migranti hanno descritto il devastante ciclo di sfruttamento in cui colludono le guardie carcerarie, i trafficanti e la Guardia costiera. Le guardie torturano per estorcere danaro e, quando lo ricevono, lasciano andare le vittime o le passano ai trafficanti. Costoro organizzano la partenza, col consenso della Guardia costiera libica. A indicare che un’imbarcazione è oggetto di accordi tra trafficanti e Guardia costiera, lo scafo viene contrassegnato in modo che non venga fermato. A volte la Guardia costiera scorta tali imbarcazioni fino alle acque internazionali. Se non è dato sapere quanti funzionari della Guardia costiera libica collaborino coi trafficanti, è evidente che nel corso del 2016 e del 2017 questo organismo ha incrementato la sua operatività grazie al sostegno ricevuto dagli stati dell’Unione europea. Di conseguenza, è aumentato il numero delle operazioni in cui rifugiati e migranti sono stati intercettati in mare e riportati sulla terraferma libica. Nel 2017, finora, la Guardia costiera libica ha intercettato 19.452 persone, che sono state riportate sulla terraferma e trasferite in centri di detenzione dove la tortura è la regola*”.

Tenuto conto dell’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:

- riconosce a [REDACTED] n. il 01/03/1997 in TOGO ([REDACTED]) la protezione umanitaria;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 11.5.2018

IL PRESIDENTE
dott.ssa Luciana Sangiovanni

